

Sentenza del 20/07/2021 n. 905 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Vicenza notificava alla XXXX SRL un avviso di accertamento e un avviso di intimazione con cui veniva rettificata la dichiarazione IVA relativa all'anno 2012 e veniva richiesto il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per il 2012 per avere la società contribuente ritenuto di assoggettare le proprie prestazioni all'aliquota IVA del 10% invece di quella ordinaria del 20% e di averle considerate esenti dall'imposta sugli intrattenimenti in quanto "spettacolo viaggiante" e non quali "noleggio di go-kart". Avverso tali atti la società contribuente proponeva separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza chiedendone l'annullamento. Con sentenza n. 254/01/18 del 17/01/18 i ricorsi riuniti venivano accolti. Proponeva appello tempestivamente l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza - Ufficio legale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di legittimità degli atti impugnati.

La XXXX SRL si è costituita in secondo grado con controdeduzioni del 25/01/2019 con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello. Richiamati i provvedimenti organizzativi del presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 30/10/2020 e 18/11/2020, la controversia è decisa - in mancanza di diversa istanza - sulla base degli atti.

IN DIRITTO

L'appello dell'Ufficio deve essere accolto. L'appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'[art. 74 DPR 633/72](#). Ebbene, questa Commissione, sulla base della documentazione in atti osserva che:

- la stessa appellata negli studi di settore qualifica la propria attività come "attività di noleggio";
- l'attività svolta dalla XXXX SRL non è qualificabile come "spettacolo", bensì come "intrattenimento" comportando un ruolo attivo dell'utilizzatore (guida del mezzo);
- ai fini fiscali deve aver rilievo non tanto l'autorizzazione amministrativa in possesso della società, quanto la reale tipologia di servizi dalla stessa forniti;
- sempre ai fini fiscali è irrilevante la qualificazione formale data dalla società al contratto stipulato con gli utilizzatori della struttura dalla stessa gestita;
- la normativa richiamata dall'appellata esclude le strutture di carattere agonistico e sportivo dalle "grandi attrazioni";
- la documentazione di promozione e delle tariffe della società indica tra le tipologie di servizi offerti "qualifiche" e "competizioni";
- i go kart non possono di norma circolare all'esterno dei circuiti ad esso dedicati per evidenti motivi di sicurezza e quindi l'assunto della società sul fatto che il noleggiante dovrebbe poter disporre del mezzo come meglio crede è assolutamente inconcludente.

La Commissione ritiene pertanto che la XXXX SRL gestisca una struttura di noleggio go kart a carattere sportivo e/o agonistico, esclusa dal novero delle "grandi attrazioni" e che quindi la sentenza appellata vada riformata.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado dichiara legittimi gli atti impositivi impugnati.

Condanna l'appellata a rifondere all'Ufficio le spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00).

Così deciso in Venezia, 11.05.2021.